

Garda Chiese

consorzio di bonifica

Sede: Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 - Fax 0376322486

Ufficio operativo distrettuale: via A.T. E. Guerra, 1 loc. Castellaro Lagusello - Monzambano
Telefono 0376800090 - Fax 0376809300

e-mail: info@gardachiese.it
Codice Fiscale: 01706580204



Prot. n. 5389

Mantova,

31 OTT. 2013

Alla
Direzione Territoriale del Lavoro
di MANTOVA
Via Mondovì n. 4
Loc. Dosso del Corso
46100 MANTOVA

Oggetto: Deposito contrattazione di secondo livello ex art. 1, commi 67 e 68, L. 24/12/2007, n. 247 e successive modifiche ed integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 67 e 68 della L. 24 dicembre 2007, n° 247 del Decreto Interministeriale 7 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e del DPCM 22/01/2013, si provvede al deposito presso codesto ufficio di un esemplare del contratto collettivo aziendale, stipulato in data 28 ottobre 2013 presso questo Consorzio.

Si allega autodichiarazione del legale rappresentante di questo Consorzio ex DPCM 22/01/2013.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
(avv. Giuseppe Magotti)



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Sede: Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 - Fax 0376322486

Ufficio operativo distrettuale: via A.T. E. Guerra, 1 loc. Castellaro Lagusello - Monzambano
Telefono 0376800090 - Fax 0376809300

e-mail: info@gardachiese.it
Codice Fiscale: 01706580204

Prot. n. 5388

Mantova, 31 OTT. 2013

Spett.le
Direzione Territoriale del Lavoro
di MANTOVA
Via Mondovì n. 4
Loc. Dosso del Corso
46100 MANTOVA

Oggetto: autodichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 22/01/2013 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2013), Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Circolare n. 11/E del 30/04/2013 Agenzia delle Entrate

Il sottoscritto ZANI GIANLUIGI (c.f. ZNAGLG60E01A470Q), in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del Consorzio di Bonifica Garda Chiese (c.f. 01706580204), con sede in Mantova (MN) C.so Vittorio Emanuele II° n. 122, ai sensi della legge di stabilità 2013 (art. 1, c. 481, l. n. 228/2012), dell'art. 3 del D.P.C.M. 22/01/2013 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2013) e di quanto ivi disciplinato, della Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Circolare n. 11/E del 30/04/2013 Agenzia delle Entrate,

DICHIARA

che l'accordo collettivo aziendale sottoscritto il 28 ottobre 2013 dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese e R.S.U. relativo al premio di risultato ed altri emolumenti di cui alla normativa in oggetto richiamata, relativo quindi alle misure di cui al D.P.C.M. 22/01/2013 sopra richiamato, che si deposita contestualmente alla presente,

E' CONFORME


ALLE DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M. 22/01/2013, PUBBLICATO SULLA G.U. n. 75 DEL 29 MARZO 2013.

Cordiali saluti.



Il Presidente
(Gianluigi Zani)

Allegato: documento d'identità legale rappresentante



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE

Contratto Collettivo di secondo livello

Oggi 28 ottobre 2013 in Monzambano (MN) tra
il Consorzio di bonifica Garda Chiese, rappresentato dal Presidente pro-
tempore Sig. Gianluigi Zani, a ciò autorizzato con deliberazione n. 89 CA del
24 settembre 2013

e
i Dirigenti della RSU del Consorzio di bonifica Garda Chiese, nelle persone
dei Sigg.

- Emanuele Palagiano (FAI-CISL)
- Ulderico Resconi (FAI-CISL)
- Ettore Toso (FAI-CISL)
- Bertani Roberto (FAI-CISL)
- Marco Bonfante (FLAI-CGIL)
- Gianmaria Viapiana (FLAI-CGIL)

- visto il C.C.N.L. 25 marzo 2010 e le successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito con modifiche con L. n. 148/2011;

Premesso

1. che il Consorzio di bonifica Garda Chiese è stato interessato dal riordino dei consorzi di bonifica, attuato dalla Regione Lombardia ai sensi della

Pag. 1



31/10/13

Bertani Roberto
Viola Gallo
Zani

Marco Bonfante
Zani



IL PRESIDENTE
(Gianluigi Zani)

l.r. n° 25/2011, con fusione dei consorzi di bonifica "Alta e Media Pianura Mantovana" e "Colli Morenici del Garda";

2. che è opportuno, anche ai fini del coordinamento delle discipline contrattuali collettive dei consorzi soppressi, procedere all'aggiornamento delle norme contrattuali di secondo livello, per favorire il processo di organizzazione del nuovo ente;
3. che il presente contratto sostituisce integralmente le norme aziendali dei disciolti Consorzi e ha, pertanto, non solo natura di accordo integrativo ex art. 154 del vigente CCNL, ma anche di contrattazione collettiva di lavoro di 2° livello;

ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – Deroghe ed integrazioni al C.C.N.L. 25/03/2010 e successive modificazioni.

Il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di M.F., stipulato in data 25/03/2010 e successivamente rinnovato con A.C.N.L. 28/06/2013, è così derogato ed integrato a livello aziendale:

1. Il limite di mesi quattro previsto dal secondo periodo del quarto comma e dall'ottavo comma dell'art. 51 del CCNL è elevato a mesi sei.
2. Salva l'applicazione dell'art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sarà considerato festivo il 18 marzo (giorno del Santo Patrono di Mantova); per il personale di campagna o assegnato agli uffici operativi periferici, in deroga all'art. 54 del CCNL, sarà considerato festivo il giorno del Santo Patrono della località di residenza.
3. Nei limiti non derogabili fissati dall'art. 4 del D. Lgs 8 aprile 2003, n. 66, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente potranno superare le 225 ore annue fissate dall'art. 83 del CCNL, nonché le 250 ore previste dall'art. 5, comma 3, del citato D. Lgs. 66/2003, nel caso di prestazioni rese dai guardiani idraulici o dal personale tecnico che

svolge lavoro distaccato presso altri enti ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, in ragione delle esigenze organizzative connesse rispettivamente al servizio irriguo e alla gestione delle centrali idroelettriche. Il periodo di riferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' art 4 del D. Lgs. n. 66/2003 è pertanto elevato a dodici mesi.


4. In deroga all'art. 88 del CCNL il Consorzio si impegna a garantire a favore di tutti i dipendenti che usano l'automezzo proprio per ragioni di servizio, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo nazionale trasferte e missioni, allegato "B" al C.C.N.L., una polizza assicurativa collettiva, destinata a sollevare in via permanente i dipendenti dagli eventuali danni subiti da tutti gli automezzi messi a disposizione, nelle forme di cui all'allegato "A" a tale accordo nazionale trasferte e missioni, conseguenti a colpa (pertanto non solo in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni). E' confermata la franchigia di €. 77,47, prevista dall'art. 88 del CCNL.

5. Il Consorzio assume a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperto dall'Assicurazione R.C., provocati durante l'adempimento del servizio dai mezzi messi a disposizione dai dipendenti ed autorizzati. Il Consorzio assume altresì a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperto dall'Assicurazione R.C., provocati durante l'adempimento del servizio dai mezzi consorziali messi a disposizione dei dipendenti, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato "B" al C.C.N.L. In ogni caso il risarcimento del danno viene escluso qualora venga giudizialmente accertata la responsabilità del dipendente per dolo.

6. A norma di legge i rimborsi spese per trasferte al di fuori del territorio comunale della sede abituale lavorativa o dell'ambito territoriale assegnato saranno esenti da oneri fiscali e previdenziali, qualora preventivamente autorizzati dalla Direzione; gli anzidetti rimborsi, nonché i rimborsi delle spese documentate a piè di lista, saranno effettuati

Pag. 3

Roberto
Vito Gallio
Dor
Michele
Dor



IL PRESIDENTE
(Comigliani)

- entro il mese successivo unitamente alla corresponsione della retribuzione, sulla base della nota mensile presentata dal dipendente e vistata dal Dirigente d'Area.
7. Al personale operaio che fa uso di proprio ciclomotore o motociclo, in deroga ai punti d) ed e) dell'art. 9 dell'Accordo Nazionale e Trasferte e Missioni allegato "B" al CCNL verrà rimborsato per ogni km percorso il 14% del prezzo per litro della benzina verde.
 8. L'art. 1 dell'all. "D" al CCNL si interpreta nel senso che la riduzione proporzionale dei riposi compensativi in caso di omessa prestazione lavorativa non opera in caso di permessi feriali od ordinari. In caso di coincidenza della ricorrenza delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) con la Domenica al personale d'ufficio sarà attribuito un giorno di riposo compensativo, mentre al personale operaio continuerà ad essere corrisposta una giornata di retribuzione aggiuntiva, pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
 9. Il periodo di ferie annuali è pari a 24 giorni lavorativi per il personale che svolge attività con orario differenziato, articolato su cinque giorni settimanali nel periodo invernale e su sei giorni settimanali nel periodo estivo.
 10. I permessi orari ordinari potranno essere eccezionalmente cumulati con le ferie. I medesimi giorni andranno comunque utilizzati entro l'anno solare e, ove necessario, provvedendo al ricalcolo corrispondente dei permessi già accordati in conto ferie. Le ferie ed i permessi compensativi, qualora particolari esigenze di servizio non ne abbiano consentito l'utilizzo nel corso dell'anno solare di competenza, andranno goduti successivamente all'anno di maturazione; il termine semestrale di cui all'art. 94, u.c., del CCNL per il godimento delle ferie è elevato a 27 mesi.
 11. Fra le circostanze speciali di cui all'art. 96 del CCNL per le quali possono essere accordati al personale permessi straordinari anche orari

sono comunque ricompresi i seguenti casi:

- 1 – decesso di un affine entro il secondo grado;
- 2 – nascita di figli e matrimonio degli stessi;
- 3 – citazioni quali testimoni davanti all'autorità giudiziaria;
- 4 – visite mediche specialistiche su prenotazione.

12. Le mensilità retributive saranno corrisposte entro il giorno 25 per il personale d'ufficio, entro il giorno 27 per il personale operaio fisso, entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione per il personale avventizio. La tredicesima e quattordicesima mensilità saranno corrisposte per tutti i dipendenti unitamente alla retribuzione corrente entro il giorno 20 del mese di competenza.

13. Dalla data di stipula del presente contratto, al personale d'ufficio che effettuata rientri lavorativi, previsti dal vigente orario di lavoro presso la sede consorziale e presso l'ufficio operativo di Castellaro Lagusello è riconosciuta una indennità di pasto a piè di lista dell'importo di € 5,29 per ogni rientro pomeridiano. La medesima sarà corrisposta anche nei casi di prestazione di lavoro straordinario autorizzato che comporti il rientro pomeridiano. Rimangono immutate le condizioni generali che prevedono il rimborso a piè di lista della spesa effettiva per pasti consumati dal personale per attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro preventivamente autorizzata dal Direttore d'Area.

14. Ai sensi dell'art. 69, 2° comma, del CCNL sono determinati i seguenti valori mensili in denaro degli alloggi di servizio:

- Piubega, Montecorno e Volta Mantovana – Via Avis €. 40,00
- Montina €. 5,00


Il relativo importo sarà trattenuto mensilmente dalla retribuzione.

15. Ai sensi dell'art. 2120 del codice civile sono considerati elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto:

- retribuzione mensile ordinaria;

Beccari Roberto
Voti Giulio

Mario Borlanti
Prenin



IL PRESIDENTE
Gardino

- compensi per lavoro straordinario svolto dal personale operaio;
- indennità di cui all'art. 2 – commi 4 e 5.

Non sono ricompresi i seguenti elementi:

- compensi per lavoro straordinario svolto dal personale d'ufficio;
- premio di fedeltà di cui all'art. 2, comma 6;
- premi di risultato di cui all'art. 154 del CCNL;
- incentivi alla progettazione di cui all'art. 155 del CCNL.

16. Ai sensi dell'art. 10 dell'a.c.n.l. allegato "B" al C.C.N.L. 25/03/2010 per il personale operaio addetto a compiti di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e irrigue la località costituente il punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica, ai fini della corresponsione della relativa indennità è così determinata:

- a) per tutto il personale operaio il punto iniziale è costituito dalla sede operativa della zona assegnata dalla lettera di assunzione;
- b) per tutto il personale che per ragioni operative assuma servizio direttamente presso un luogo di lavoro diverso dal punto di ritrovo, senza recarsi preventivamente allo stesso e cessi dal servizio a fine orario da un luogo di lavoro diverso dal punto di ritrovo, senza recarsi preventivamente e successivamente allo stesso, verrà corrisposta indennità chilometrica dalla residenza al luogo di lavoro e viceversa;
- c) la disposizione di cui alla lettera b) si applica anche al personale d'ufficio autorizzato a trasferta che ragioni operative si rechi direttamente in luogo diverso dalla sede di lavoro o cessi dal servizio da luogo diverso, senza recarsi preventivamente e successivamente in sede.

17. Dal 01/01/2014 ai Capi operai in servizio presso il Consorzio di bonifica Garda Chiese è istituita un'indennità di funzione di € 120,00 mensili per 14 mensilità. Con la medesima decorrenza ai vice capo operai è riconosciuta un'indennità di € 60,00 mensili per 14 mensilità.

L'attribuzione delle indennità di cui al presente comma comporta l'assorbimento di eventuali assegni ad personam in godimento.

18. Il consorzio applicherà il riconoscimento dell'anzianità convenzionale di cui all'art. 77 del ccnl, con decorrenza dalla data di assunzione, a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2013.

19. In conformità all'art. 9 del vigente CCNL l'Amministrazione consortile si impegna a promuovere incontri periodici con la RSU almeno una volta all'anno per illustrare i programmi di intervento del Consorzio per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tutto ciò al fine di favorire una più partecipata e responsabile attività dei dipendenti alla vita del Consorzio.

20. L'Amministrazione consortile, RSU e RLS congiuntamente, potranno incontrarsi, qualora se ne ravveda la necessità, su richiesta di una delle parti, per analizzare le situazioni operative di tutto il personale e dei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e delle norme di tutela generale.


21. L'Amministrazione consortile assume l'impegno di analizzare con la RSU, ad ogni rinnovo contrattuale, gli inquadramenti del personale impiegatizio ed operaio, verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali collettive vigenti.

22. L'Amministrazione consortile garantirà, come da richiesta dei lavoratori da presentarsi entro il mese di aprile di ogni anno e su calendario concordato con la RSU, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, n° 5, del CCNL:

1. al personale impiegatizio e quadro, durante il periodo estivo, un periodo di ferie di almeno tre settimane consecutive;
2. al personale operaio addetto alle manutenzioni durante il periodo estivo, un periodo di ferie di almeno due settimane consecutive;
3. al personale acquaiolo, durante il periodo irriguo, almeno una

Pag. 7

Stor. Eff. Bertani Roberto
Vice: Gillo Gianni
Marco Bertani



IL PRESIDENTE
Gianluigi

settimana di ferie, evitando in linea di massima il mese di luglio (garantendo nel periodo non irriguo almeno 2 settimane consecutive di ferie).

Art. 2 – Norme transitorie

1. Il personale d'ufficio già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana manterrà a titolo personale l'orario di lavoro settimanale ridotto a 37 ore sino alla cessazione del servizio o sino a nuova diversa contrattazione aziendale.
2. In deroga all'art. 9 dell'accordo allegato "B" al CCNL il rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio del personale d'ufficio, già dipendente del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, sarà determinato sulla base del tariffario ACI per l'automezzo concretamente utilizzato, calcolando una percorrenza media annua di km. 20.000. Nel caso di persone e attrezzature trasportate sull'automezzo il rimborso previsto dall'art. 9 all."B" al CCNL sarà maggiorato del 15%.
3. Agli ex dipendenti d'ufficio dei soppressi Consorzi di bonifica Destra Mincio e Alto Mantovano continueranno ad essere corrisposti rimborsi spese per trasferte giornaliere in misura non superiore al costo del mezzo pubblico rispettivamente da Volta Mantovana alla sede di lavoro e da Castiglione delle Stiviere a alla sede di lavoro e ritorno, in quanto sedi di lavoro assegnate all'atto dell'assunzione presso i disciolti Consorzi, intendendosi autorizzati alla trasferta in via permanente alla sede di lavoro; l'orario di lavoro resta comunque fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. A tutto il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, continueranno ed essere corrisposte le seguenti indennità integrative aziendali:

Area D € 25,82 mensili per 12 mensilità annue

Area C € 28,41 mensili per 12 mensilità annue

Area B € 33,57 mensili per 12 mensilità annue
Area A e Area Quadri € 49,06 mensili per 12 mensilità annue.

5. Dal 1 gennaio 2013 agli ex dipendenti del consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda in servizio al 31/07/1996 saranno ripristinate le seguenti indennità integrative aziendali:

Area C € 29,01 per quattordici mensilità annue
Area B € 28,04 per quattordici mensilità annue
Area A € 35,79 per quattordici mensilità annue;


non si procederà al conguaglio delle somme corrisposte a tale titolo nei mesi di novembre e dicembre 2012.

6. A tutto il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e media Pianura Mantovana, sarà corrisposta una mensilità aggiuntiva straordinaria al compimento del 25° anno di servizio a tempo indeterminato.

7. Sino al 31 dicembre 2017, per il personale operaio già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana residente all'interno della zona operativa assegnata, oppure residente in alloggio di servizio, il punto iniziale di computo della percorrenza è costituito dalla propria residenza. Sino al 31 dicembre 2017, per il personale operaio già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, residente all'esterno della zona operativa assegnata il punto iniziale di computo della percorrenza è costituito dal punto di immissione nella zona operativa provenendo dalla propria residenza. Nei casi di cui ai periodi precedenti l'indennità chilometrica sarà calcolata con una franchigia del 20% sino al 31 dicembre 2013 e del 40% dal 1 gennaio 2014.

8. Per l'anno 2013 al Capo operaio e ai Vice Capi operai già dipendenti del

Roberto Bertoni
Vito Gialli
Mario Bonafate



IL PRESIDENTE
[Signature]

Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda che nel periodo 1 aprile 2013 – 30 settembre 2013 hanno prestato attività con orario discontinuo per sei giorni lavorativi settimanali, assicurando la loro reperibilità, è riconosciuta un'indennità forfettaria pari a 3 mensilità. Dal 01/01/2014 i medesimi svolgeranno la loro attività secondo l'orario ordinario di ore 38 settimanali medie annue, con la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e dell'indennità di reperibilità, qualora disposta, prevista dal contratto collettivo nazionale.

9. Il Consorzio di bonifica Garda Chiese assume a proprio carico il danno che deriva al funzionamento dell'Ente dalla eventuale perdita del possesso della patente di guida da parte dei dipendenti già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana cui tale abilitazione sia stata richiesta come requisito per la copertura del posto di cui sono titolari. Di conseguenza nessuna responsabilità potrà dal Consorzio essere imputata a tali dipendenti per il verificarsi di tale evento, purché ciò non dipenda da dolo giudizialmente accertato a carico dei dipendenti stessi.

10. Per il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, sino alla stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 91 del C.C.N.L. si applicano le disposizioni della deliberazione n° 722 CA del 12/11/2011 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana.

Art. 3 – Contrattazione integrativa aziendale

1. Ai sensi dell'art. 154 del CCNL è istituito un premio di risultato mediante la stipula con le RSU di un contratto integrativo aziendale di durata biennale. Per il biennio 2013-2014 si applicherà l'allegato D del presente contratto.

2. Il premio sarà liquidato annualmente.

Art. 4 – Decorrenza e durata del Contratto

1. Il presente contratto collettivo aziendale entrerà in vigore alla data della stipula e avrà effetto a tempo indeterminato.
2. Dal 01/01/2014 cessa l'efficacia delle disposizioni dei contratti collettivi aziendali 29 ottobre 2012 e 7 novembre 2012 rispettivamente dei Consorzi di bonifica "Alta e Media Pianura Mantovana" e "Colli Morenici del Garda". Sino al 31 dicembre 2013 rimangono in vigore le disposizioni di tali contratti per la sola parte non diversamente disciplinata dal presente contratto.

Art. 5 – Allegati

1. Al presente contratto sono allegati gli accordi A, B, C e D, facenti parte integrante del contratto stesso.

A) INTESA AZIENDALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO

Art. 1

Le parti sottoscrittrici del presente contratto si incontreranno per raggiungere una intesa in materia di orario di lavoro degli uffici.


Sino a tale intesa verrà mantenuto l'attuale orario di lavoro.

Art. 2

1. Dal 1/01/2014 la durata settimanale dell'orario di lavoro è così stabilita per tutto il personale operaio:
 - dal 1° aprile al 30 settembre: ore 44
 - dal 1° novembre al 28 febbraio: ore 32
 - dal 1° marzo al 31 marzo: ore 35
 - dal 1° ottobre al 31 ottobre : ore 35.

Beccani Roberto
Volo Gallo

Amisano
Marco Baruffe



IL PRESIDENTE
Tianluigi Canico

Art. 3

1. Nel periodo estivo l'orario di lavoro è così articolato:

a) personale operaio di squadra :

– lunedì/venerdì ore 8: dalle ore 7.30 alle ore 12.00,
dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– sabato ore 4: dalle ore 7.30 alle ore 11.30;

b) personale acquaiolo:

– lunedì / venerdì ore 8: dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (con pause
pari a 4 ore)

– sabato ore 4: dalle ore 7.00 alle ore 12.00 (con pause
pari a 1 ora).

2. Nel predetto periodo il personale acquaiolo articolerà il proprio orario giornaliero secondo le direttive del capo operaio e/o del vice capo operaio; il medesimo personale, nei periodi di sospensione del servizio irriguo, sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nella squadra operai.

3. Nel periodo invernale l'orario di lavoro per tutto il personale di campagna è così articolato:

– lunedì / giovedì ore 7: dalle ore 7,45 alle ore 11.45,
dalle ore 13.30 alle ore 16.30,

– venerdì ore 4: dalle ore 7.45 alle ore 11.45.

4. Nel periodo marzo e ottobre l'orario di lavoro per tutto il personale di campagna è così articolato:

– lunedì / venerdì ore 7: dalle ore 7.45 alle ore 11.45,
dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Le ore lavorative eccedenti la media oraria annua di 38 ore settimanali (pari a 26 ore annue) saranno compensate con permessi orari di pari durata.

Art. 4

1. Saranno stabiliti turni per assicurare i servizi indispensabili nei giorni di sabato e domenica. Il personale operaio che presterà attività lavorativa nel giorno di domenica di norma non lavorerà il sabato o, in caso contrario, osserverà il turno di riposo il lunedì successivo. Le ore ordinarie prestate dai turnisti nei giorni festivi saranno retribuite con la maggiorazione del 50% (in luogo della maggiorazione prevista dall'art. 86 del C.C.N.L.).

Art. 5

1. Per i servizi prestati per esigenze straordinarie al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (comprese le prestazioni effettuate durante la reperibilità) saranno retribuite le ore straordinarie secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 6

1. Il personale acquaiolo farà uso in via ordinaria di motociclo o ciclomotore per lo svolgimento del servizio di distribuzione irrigua.
2. In caso di maltempo, nelle ore notturne e quando debba trasportare attrezzi di lavoro, avrà facoltà di utilizzare il proprio automezzo percependo in tali specifici casi il rimborso di cui all'art. 9 dell'allegato B al CCNL per l'uso di autovettura propria. Al di fuori dei casi sopra contemplati verrà corrisposto quale rimborso chilometrico, anche in caso di utilizzo dell'autovettura, l'importo previsto per l'utilizzo del proprio ciclomotore o motociclo, nella misura maggiorata previsto dall'art. 1, comma 7, del contratto collettivo aziendale.
3. Il consorzio attuerà un piano di acquisto graduale di ciclomotori di cui dotare il personale acquaiolo.

* * *

[Handwritten signatures: Roberto Bertani, Vito Gialli, and others]

[Circular stamp: GARDA CHIESTE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE]
[Handwritten signature]

B) PIANO DEI SERVIZI DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E DELLE RELATIVE QUOTE DI PERSONALE PREVISTO DAGLI ARTT. 10 E 11 DELL'ACCORDO NAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LE ALTRE MISURE DI CUI ALL'ART. 2, 2° COMMA, DELLA LEGGE 146/90 NEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

Premesso

- che l'art. 40 della Costituzione Italiana riconosce l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano;
- che in data 18/06/2001 lo SNEBI e le organizzazioni sindacali di categoria FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL hanno stipulato l'accordo per l'attuazione, nel settore consortile, delle leggi recanti la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- che detto accordo è stato perfezionato con il successivo accordo del 11/12/2001 ed è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n° 01/161 del 20/12/2001;
- che l'art. 10 di detto accordo individua le prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge 146/90;
- che secondo l'art. 11 di detto accordo il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e le relative quote di personale da sottoporre all'esame preventivo della RSU;
- che con accordo collettivo nazionale 26 settembre 2006 è stato modificato l'a.c.n.l. 18 giugno 2001;

ciò premesso e considerato

si dispone quanto segue:

Art. 1 Oggetto del Piano

1. E' oggetto del presente Piano la regolamentazione delle prestazioni indispensabili per garantire l'esercizio delle attività di bonifica e di

irrigazione così come definite all'art. 10 dell'A.C.N. 18/06/2001 (allegato "T" al CCNL).

Art. 2 Servizi di emergenza per bonifica, difesa del suolo e salvaguardia dell'ambiente

1. Per l'esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l'adduzione delle acque che permetta la captabilità dell'acqua a cura degli utenti vengono individuate le seguenti quote di personale:

Zona Alto Mantovano	A	n° 1	preposto
		n° 1	acquiolo
Zona Medio Ovest Destra Chiese	B	n° 1	preposto
		n° 5	acquioli
Zona Medio Nord – Destra Mincio	C	n° 1	preposto
		n° 2	acquioli
Zona Medio Sud	D	n° 1	preposto
		n° 1	acquiolo
Zona Colli Morenici del Garda	E	n° 1	preposto
		n° 1	acquiolo

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo le quote saranno ridotte di n° 2 unità nella zona B e n° 1 unità nella zona C.

Art. 3 Criteri di individuazione dei lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni necessarie alle prestazioni da erogare

1. Sono fissati i seguenti criteri:
- ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee dei lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
 - individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a

partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.

2. Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti.
3. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresì nel piano dei servizi delle prestazioni individuabili i dirigenti della R.S.U.

Art. 4 Modalità di esecuzione dei servizi

1. Sia nei periodi di bonifica che in quelli irrigui i servizi di emergenza verranno effettuati con le stesse modalità del tempo ordinario di lavoro.
2. Essendo il personale ridotto al minimo, rispetto alle esigenze ordinarie dovrà essere particolarmente curato il controllo degli impianti e del territorio servito al fine di evitare malfunzionamenti delle apparecchiature o uso improprio dei manufatti di regolazione che rechino pregiudizio alla normale ripresa delle attività istituzionali.

Art. 5 Trattamento del personale

1. Il personale comandato in servizio nei casi sopra descritti verrà considerato a tutti gli effetti presente al lavoro, con diritto al compenso per lavoro straordinario o notturno nel caso che le prestazioni vengano richieste al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 6 Procedure

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Piano la normativa di riferimento è quella dettata dall'A.C.N. 18/06/2001 e successive modificazioni.
2. Il consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente

**C) INTESA PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PREVISTO DALL'ART. 155 DEL CCNL 25 MARZO 2010**

SCHEMA DI REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di riparto delle somme percentuali dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro in concessione statale o regionale, comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali (INPS, Enpaia/Inail, Irap) a carico del Consorzio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 155 del CCNL 25 marzo 2010 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e Miglioramento Fondiario.

Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi al TFR, in quanto competenze escluse dalla base di calcolo di cui all'art. 2120 c.c.

ART. 2 - DESTINAZIONE

L'incentivo è destinato al personale del Consorzio, tecnico e amministrativo, che concorre all'espletamento delle procedure per assicurare l'avvio e la conclusione di un'opera pubblica (nelle sue fasi di programmazione, progettazione, appalto, esecuzione, direzione lavori e contabilità, progettazione e gestione del piano di sicurezza, collaudo).

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- Responsabile del procedimento e suoi collaboratori,
- Progettista e suoi collaboratori / redattore del piano e suoi collaboratori,
- Il responsabile della gestione dell'iter espropriativo e i suoi collaboratori,
- Direttore dei lavori e suoi collaboratori/responsabile dell'applicazione del piano e suoi collaboratori,
- Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
- Collaudatore.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Nell'ambito del programma dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente, con proprio provvedimento ex art. 31, dello statuto consortile, nomina i responsabili del procedimento dei lavori pubblici (i quali propongono alla Direzione la nomina interna del progettista e del direttore dei lavori), nonché il Responsabile dei Lavori (il quale propone alla Direzione la nomina dei coordinatori per la sicurezza).

Per gli atti di pianificazione il Responsabile del Procedimento è individuato ai sensi del regolamento per la disciplina dell'attività amministrativa (1 marzo 2013, n° 21 CA).

Gli incarichi esterni sono conferiti dalla Direzione su proposta del Responsabile del procedimento o del Responsabile dei Lavori nel rispetto del regolamento n° 36 del 2 aprile 2013 per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

Il Direttore Generale, per ciascuna fase in cui si articola l'attuazione di un'opera (programmazione, progettazione, approvazione progetto, appalto, assunzione impegni di spesa, direzione lavori, erogazione pagamenti, approvazione contabilità finali) individua, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, i collaboratori, tecnici e amministrativi, che parteciperanno all'attuazione dell'opera, tenendo conto prioritariamente della qualificazione professionale e, successivamente, applicando criteri di equa ripartizione e rotazione.

ART. 5 – CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE

I progetti sono redatti e firmati da dipendenti con adeguato profilo professionale.

La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli successivi di approfondimento: preliminare, definitivo, esecutivo.

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE

L'incentivo è costituito da una somma percentuale nel limite massimo del 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'I.V.A. (non si tiene conto degli eventuali ribassi scaturiti dagli esiti delle gare d'appalto), in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare nel seguente modo:

per le opere fino a € 2.000.000 il fondo sarà pari al 1,5%

per le opere fino a € 5.000.000 il fondo sarà pari al 1,4%

per le opere fino a € 10.000.000 il fondo sarà pari al 1,3%

per le opere oltre i € 10.000.000 il fondo sarà pari al 1,2%.

ART. 7 – MODALITA' DI RIPARTO

L'incentivo viene ripartito tra i soggetti che collaborano alla realizzazione di un'opera o di un piano in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Sulla base delle peculiarità di ogni singola opera, il Responsabile del Procedimento propone al Direttore d'Area le modalità di ripartizione del fondo, secondo le quote riportate nei seguenti prospetti di riferimento:

ATTI DI PIANIFICAZIONE

A1 Responsabile del procedimento	20%
A2 Redattore/i	40%
A3 Collaboratori tecnici e amministrativi	40%

Per gli atti di pianificazione il fondo sarà pari al 30% della tariffa professionale.

LAVORI CHE NON PREVEDONO ESPROPRIAZIONI

	Caso A	Caso B
A1 Responsabile del procedimento	16%	14%
A2 Collaboratori tecnici e amministrativi	11%	10%
B1 Progettista	17%	19%
B2 Collaboratori tecnici e amministrativi	14%	16%
C Gestione iter espropriativi	-	-
D1 Direttore dei lavori	18%	22%
D2 Collaboratori tecnici e amministrativi	17%	18%
E1 Coordinatore sicurezza progettazione	2%	-
E2 Coordinatore sicurezza esecuzione	4%	-
F Collaudatore (certif. regolare esecuzione)	1%	1%
	<hr/>	<hr/>
	100%	100%

LAVORI CHE PREVEDONO ESPROPRIAZIONI

	Caso A	Caso B
A1 Responsabile del procedimento	-1%	-
B1 Progettista	-1%	-1%
B2 Collaboratori tecnici e amministrativi	-	-1%
C Gestione iter espropriativi	4%	4%
D1 Direttore dei lavori	-	-1%
D2 Collaboratori tecnici e amministrativi	-1%	-1%
E2 Coordinatore sicurezza esecuzione	-1%	-
	<hr/>	<hr/>
	0%	0%

LAVORI CHE PREVEDONO UFFICIALE ROGANTE PER STIPULA CONTRATTO

	Caso A	Caso B
A1 Responsabile del procedimento	-1%	-1%
A2 Collaboratori tecnici e amministrativi	-1%	-1%
A3 Ufficiale rogante	3%	3%
D2 Collaboratori tecnici e amministrativi	-1%	-1%
	<hr/>	<hr/>
	0%	0%

Note:

caso "A" lavoro in cui è prevista la nomina del Coordinatore per la sicurezza

caso "B" lavoro in cui non è prevista la nomina del Coordinatore per la sicurezza

Qualora alcuni soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo rinuncino in tutto o in parte alla quota di spettanza, la stessa viene ridistribuita tra gli altri soggetti.

Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti consortili, in quanto affidate a liberi professionisti o ad enti pubblici convenzionati, costituiscono economie.

Il riparto tra i collaboratori è di regola determinato per il 60% a favore delle attività tecniche e per il 40% a favore delle attività amministrative e di segreteria.

ART. 8 – ATTIVITA' CONVENZIONATE A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Nel caso di attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, svolte dal Consorzio a favore di altri enti, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, si applicano i criteri dell'art. 7 per i lavori.

Per gli studi ed altre attività convenzionate di cui all'art. 80, comma 5, L. R. 5 dicembre 2008, n. 31 la proposta di riparto è redatta dal Direttore d'area con riferimento ai criteri per gli atti di pianificazione di cui all'art. 7, tenendo conto della specificità dell'attività svolta.

Il fondo da ripartire sarà pari al 30% dell'importo di convenzione.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE

L'incentivo, eventualmente ridotto in caso di affidamento di incarichi a personale esterno, viene liquidato in proporzione alle attività svolte da ogni collaboratore ad avvenuta liquidazione della commissione statale o regionale

oppure , nel caso di lavori finanziati con fondi consortili, ad avvenuta approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione. Per i lavori che prevedono espropri dovrà essere completato l'iter espropriativo.

In caso di attività a favore di enti locali l'incentivo viene liquidato ad avvenuto saldo delle competenze da parte dell'ente locale.

Per procedere alla liquidazione dell'incentivo il responsabile del Procedimento sottopone al Direttore d'Area il prospetto definitivo degli incarichi assegnati e degli apporti di collaborazione attivati, accompagnato da una proposta di ripartizione del fondo accantonato.

Il Direttore Generale procede all'approvazione della suddetta proposta ed autorizza la liquidazione delle quote dell'incentivo accantonato ai singoli beneficiari , con imputazione al capitolo di spesa relativo, sottoponendo tale provvedimento al visto del Presidente.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione stipulerà una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, esclusi quelli di natura penale o erariale, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere, ed in particolare per la copertura dei rischi derivanti dagli oneri di gestione della sicurezza nei cantieri, stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

I titolari degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere o dei piani sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

ART. 12 – DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI

In caso di varianti suppletive in corso d'opera ammissibili ai sensi di legge, l'incentivo sarà incrementato in misura pari alla percentuale del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

ART. 13 – ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

L'attività di progettazione e pianificazione ed ogni altra attività disciplinata dal presente regolamento vengono di norma espletate durante il normale orario di lavoro; le spese necessarie per la riproduzione e l'esecuzione degli elaborati e per lo svolgimento delle altre attività rientrano nelle normali spese di funzionamento dell'ufficio, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, l'utilizzo delle attrezzature, l'effettuazione delle missioni necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Qualora le attività richiedessero l'espletamento di ore straordinarie le stesse saranno separatamente registrate e retribuite solo relativamente agli importi che, maggiorati delle quote per oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio, superassero gli incentivi ripartiti ai singoli prestatori.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Gli incentivi regolati dal presente regolamento hanno origine esclusivamente contrattuale e non legale.

Le attività liquidate, anche in via provvisoria, prima del presente regolamento restano definitivamente confermate nella misura liquidata.

Il regolamento 20 settembre 2010 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana è abrogato.

Per il personale, già in servizio presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, sino alla stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 10, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n° 723 del 12/11/2011.

* * *

D) ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL BIENNIO 2013-2014.

Art. 1

1. Il presente accordo regola economicamente il biennio 2013-2014.

Art. 2

1. Per l'anno 2013 si concordano i seguenti obiettivi:
 - a) aggiornamento catastale riscossione di contributi consortili pregressi;
 - b) contenimento orario straordinario;
 - c) riduzione spese di trasferta;
 - d) efficienza manutenzione mezzi meccanici;
 - e) miglioramento sicurezza sul lavoro;
 - f) rispetto delle tempistiche nell'attuazione degli interventi in concessione statale e regionale.
2. Per l'anno 2014 si concordano i seguenti obiettivi:
 - a) aggiornamento catastale riscossione di contributi consortili pregressi;
 - b) digitalizzazione rete consortile distretto colli morenici;
 - c) allestimento sito web;
 - d) riduzione spese di trasferta;
 - e) miglioramento sicurezza sul lavoro;

f) rispetto delle tempistiche nell'attuazione degli interventi in concessione statale e regionale.

Art. 3

1. Nell'ipotesi di raggiungimento del 100% degli obiettivi programmati di cui all'art. 2, il Consorzio riconoscerà a tutti i dipendenti, esclusi gli operai avventizi stagionali, un premio di risultato annuo così determinato per l'anno 2013:

personale Area D (107)	€	901,00
personale Area D (116)	€	1.036,00
personale Area C	€	1.089,00
personale Area B	€	1.171,00
personale Area A	€	1.646,00
personale Area Quadri	€	1.801,00

Per l'anno 2014 il premio sarà pari al 4% del monte retributivo lordo per l'anno di competenza, escluse le retribuzioni degli operai avventizi, secondo i seguenti parametri:

personale Area D (107)	1,00
personale Area D (116)	1,15
personale Area C	1,20
personale Area B	1,40
personale Area A	1,80
personale Area Quadri	2,00

2. In caso di raggiungimento parziale degli obiettivi, di cui all'art. 2, il premio di risultato sarà ridotto proporzionalmente.

3. Il premio sarà corrisposto nei mesi di febbraio 2014 e 2015, previa liquidazione da parte della commissione paritetica di cui all'art. 6; in caso di assunzione o cessazione dal servizio nel corso dell'anno il premio sarà calcolato in proporzione ai mesi di servizio effettivo.

4. Eventuali somme non corrisposte per mancato raggiungimento degli obiettivi, saranno accantonate e destinate ad incrementare il premio di risultato del biennio successivo; il raggiungimento degli obiettivi è determinato dalla commissione di cui all'art. 6.

Art. 4

1. Il premio di risultato sarà riconosciuto a tutti i dipendenti, esclusi i soli operai avventizi stagionali che percepiscono l'indennità sostitutiva di cui all'art. 5.
2. Le sanzioni disciplinari comporteranno una diminuzione del premio pari al 5% in casi di censura e pari al 10% per ogni giorno di sospensione. In caso di procedimento in corso la liquidazione sarà effettuata ad intervenuta definizione della sanzione.
3. Le somme non corrisposte per sanzioni saranno accantonate e destinate ad incrementare il premio di risultato del biennio successivo.

Art. 5

1. Al personale operaio avventizio sarà corrisposta per l'anno 2013 un'indennità integrativa aziendale onnicomprensiva di euro 0,55 orari, unitamente alla retribuzione mensile di riferimento. Per l'anno 2014 l'indennità sarà di € 0,58 orari.

Art. 6

1. E' costituita una Commissione Paritetica composta da 6 componenti: 3 in rappresentanza dell'Amministrazione e 3 componenti designati dalla Rsu, con la funzione di verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché di liquidazione dei premi di risultato.

Art. 7

1. Le somme erogate ai sensi del presente accordo rientrano fra gli istituti della contrattazione collettiva di secondo livello soggetti alla disciplina contributiva previdenziale speciale di cui all' art. 1, commi 67 e 68, della

legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA R.S.U.:

